

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRIMO d.d. nr. 1/2007

1. Oggetto delle condizioni:

- 1.1. Le presenti condizioni generali regolano i rapporti obbligazionari tra la società TRIMO, d.d., Prijateljjeva cesta 12, Trebnje (nel prosieguo la società venditrice) e gli acquirenti della merce e dei prodotti del suo programma di vendita (nel prosieguo i prodotti)
- 1.2. Le presenti condizioni generali si riferiscono a tutti i rapporti tra la società venditrice e gli acquirenti, salvo diversamente concordato. Nel dubbio, sono ritenuti quali accordi solo quelli stipulati per iscritto. Tali condizioni di vendita prevalgono sulle condizioni d'acquisto dell'acquirente, salvo diversi accordi stipulati tra l'acquirente e la società venditrice in forma scritta.

2. Programma di vendita

- 2.1. La società venditrice trasmette all'acquirente l'offerta che riporta la quantità, il prezzo ed il termine di consegna in merito alla specificazione del prodotto nella domanda dell'acquirente.
- 2.2. La società venditrice può introdurre determinati prodotti nuovi oppure escluderli dalla stessa senza preavviso. È tenuta, comunque, a consegnare la merce per la quale ha già confermato l'ordinazione.

3. Offerte e ordinazione

- 3.1. Le offerte prive di rispettiva ordinazione trasmessa per iscritto non sono vincolanti per la società venditrice.
- 3.2. La società venditrice garantisce le condizioni definite nell'offerta, ovvero nel preventivo, solo nei termini della validità dell'offerta, ovvero del preventivo.
- 3.3. L'ordinazione viene considerata completa quando comprende tutti i dati necessari per la produzione dei prodotti, in particolar modo, ma non solo, la quantità, la qualità, il tipo, il progetto, le caratteristiche specifiche e l'utilizzo previsto dei prodotti, nonché il luogo e la data di consegna. Qualora qualcuno dei dati sopra indicati non venisse definito, si ritiene che le parti contrattuali si siano accordate optando per le caratteristiche standard della merce della società venditrice che riguardano la parte in questione.
- 3.4. La società venditrice produce o consegna i prodotti in base all'ordinazione trasmessa per iscritto, nella quale si fa riferimento al numero dell'offerta, ovvero del preventivo della società venditrice ed alle "Condizioni generali di vendita TRIMO d.d.", nonché alla conferma dell'ordinazione trasmessa per iscritto. L'ordinazione telefonica è valida nel caso in cui la società venditrice invii per iscritto la conferma dell'ordinazione.

4. Prezzi

- 4.1. Nelle proprie offerte, ovvero preventivi, la società venditrice considera i prezzi riportati nei listini attualmente vigenti. Nel caso l'ordinazione non riporti una definizione diversa, tutti i prezzi sono intesi FCA magazzino del produttore. In tutti i casi vengono applicati i concetti dell'ultima edizione degli INCOTERMS, pubblicata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Le sue regole vengono applicate nella stesura delle offerte, delle conferme delle ordinazioni, delle fatture, nonché nell'accertamento dei pericoli.
- 4.2. L'imballaggio standard per il trasporto su strada è compreso nel prezzo, mentre le spese di trasporto fino all'acquirente e l'imballaggio per trasporto diverso da quello accordato nella conferma dell'ordinazione vengono fatturati dalla società venditrice separatamente.
- 4.3. La merce, per la quale la società venditrice confermi l'ordinazione, deve esser fornita al prezzo vigente al momento dell'ordinazione. Il prezzo concordato riguarda le condizioni determinate nella conferma dell'ordinazione. La società venditrice ha il diritto di modificare il prezzo in caso di qualsiasi variazione delle quantità, dei progetti, delle caratteristiche specifiche o dell'impiego previsto dei prodotti.
- 4.4. Nel caso nella conferma dell'ordinazione non venga definito diversamente, tutte le imposte, compresi tasse, dogana, pedaggi ecc., sono a carico dell'acquirente.

5. Definizione del giorno lavorativo

- 5.1. Per "Giorno lavorativo" viene inteso il lasso di tempo di 10 ore consecutive, dalle 06:00h del mattino alle 16:00h del pomeriggio dello stesso giorno, nei giorni della settimana che vanno dal lunedì al venerdì compreso.

6. Tempi di consegna

- 6.1. I tempi di consegna orientativi sono riportati nell'offerta, ovvero nel preventivo della società venditrice.
- 6.2. Il termine di consegna viene definito di comune accordo dalla società venditrice e dall'acquirente per ogni singola ordinazione. Il termine di consegna finale è stabilito nella conferma dell'ordinazione che la società venditrice invia al committente.
- 6.3. La società venditrice informa l'acquirente che la merce è pronta per la spedizione inviandogli il modulo d'Avviso di avvenuta preparazione della spedizione.
- 6.4. La società venditrice è responsabile, nei confronti degli acquirenti, della correttezza e della puntualità della consegna, nel caso il venditore confermi per iscritto, nella conferma dell'ordinazione, l'ordinazione inviata per iscritto dall'acquirente.

7. Modalità di pagamento

- 7.1. Il termine di pagamento normale è di 30 giorni a far data dall'emissione della fattura. L'acquirente è tenuto, entro 8 giorni dal ricevimento della conferma dell'ordinazione o dalla sottoscrizione del contratto, a presentare adeguata garanzia bancaria o ad aprire una "Letter of Credit" a vantaggio della società venditrice ad assicurazione del pagamento, oppure a garantire altro tipo di assicurazione del pagamento, confermata dalla società venditrice.
- 7.2. Il pagamento si ritiene saldato quando l'importo viene versato sul conto bancario della società venditrice.
- 7.3. In caso di ritardi di pagamento, la società venditrice ha il diritto di fatturare gli interessi di mora e tutte le spese sostenute a causa dell'esazione del debito.

8. Prelievo della merce

- 8.1. Nel caso di prelievo presso la sede della società venditrice, l'acquirente deve effettuare il prelievo quantitativo e qualitativo della merce prima del carico sul mezzo di trasporto.
- 8.2. Se l'acquirente non preleva la merce entro 14 giorni dalla data dell'Avviso di avvenuta preparazione della spedizione, la società venditrice si riserva il diritto di esigere lo 0,5% del valore di vendita della merce - in preparazione per la consegna - per ogni settimana iniziata di ritardo, come spese che la società venditrice deve sostenere a causa del ritardo dell'acquirente nel prelievo della merce. In caso di ritardo nel prelievo della merce, il pericolo di danneggiamento o distruzione accidentale della merce ricade sull'acquirente a partire dal giorno di inizio del ritardo di prelievo da parte dell'acquirente.
- 8.3. Nel caso di prelievo in un luogo riportato sulla lettera di vettura o sul modulo di consegna, l'acquirente è tenuto a scaricare la merce entro 4 ore e a controllare nuovamente la merce prima o durante lo scarico. Se vengono accertati danni causati dal trasporto, è necessario stendere un verbale che deve essere firmato dal vettore, dal destinatario e dal rappresentante della società assicurativa. La merce danneggiata deve

essere fotografata. Durante le operazioni di scarico, l'acquirente, ovvero il destinatario della merce, deve rispettare le istruzioni fornite dalla società venditrice.

- 8.4. La merce restituita alla società venditrice non deve aver subito ulteriori danni, oltre a quelli reclamati, e deve essere restituita entro i termini concordati.
- 8.5. Se la merce presenta qualche difetto, la società venditrice può optare per la riparazione del difetto o per la prestazione di un servizio o adempimento sostitutivo. I difetti visibili devono essere contestati tempestivamente, ossia entro otto giorni dal prelievo della merce. Rimangono vigenti le norme sul trasporto delle merci, sulla loro ispezione e sulla presentazione dei reclami. Se entro otto giorni lavorativi dal prelievo della merce nella sede concordata non viene inoltrato alcun reclamo riguardo la merce, la merce viene ritenuta accettata.

9. Diritto di proprietà

- 9.1. La merce rimane di proprietà della società venditrice fino al saldo di tutti gli obblighi da parte dell'acquirente, a prescindere dal loro carattere.
- 9.2. Nel caso l'acquirente operi in contrasto con la conferma dell'ordinazione o con il contratto stipulato, specialmente per quanto riguarda il ritardo di pagamento, la società venditrice si riserva il diritto di riprendersi la merce. Con ciò non s'intende la risoluzione dal contratto da parte della società venditrice, salvo sua espressa dichiarazione per iscritto.

10. Garanzia

- 10.1. La società venditrice dichiara che tutti i materiali adoperati sono di prima scelta. L'acquirente deve usare i prodotti secondo il principio del buon amministratore ed conformemente alle istruzioni della società venditrice.
- 10.2. La garanzia non è valida per i prodotti che subiscono danni durante il trasporto, a causa del montaggio eseguito in maniera inadeguata o dell'impiego in condizioni che si differenziano dai dati riportati nella richiesta, nonché per il mancato rispetto delle istruzioni fornite dalla società venditrice.
- 10.3. La garanzia per PANNELLI DA TETTO e PER FACCIAE REFRATTARI ha una durata di 5 (cinque) anni per la protezione anticorrosiva a partire dal giorno della spedizione, salvo accordi differenti.
- 10.4. La garanzia per i CONTAINER TRIMO e CONTAINER COMPONENTI ha la durata di 12 (dodici) mesi a partire dal giorno della spedizione, salvo accordi differenti.
- 10.5. La garanzia per le COPERTURE PER TETTI TRIMO e per la LAMIERA PROFILATA è di 5 (cinque) anni a partire dal giorno di spedizione, salvo accordi differenti.
- 10.6. La società venditrice si riserva il diritto di scegliere se sostituire la merce difettosa con merce nuova, provvedere alla riparazione del difetto sulla merce consegnata oppure offrire un indennizzo.
- 10.7. Il reclamo dell'acquirente, presentato relativamente all'assicurazione e alla garanzia, perde la propria validità in caso di interventi dello stesso acquirente, di riparazioni o tentativi di riparazione anche da parte di terzi non autorizzati. I pezzi cambiati divengono proprietà della società venditrice. La società venditrice garantisce per le riparazioni eseguite dalla stessa.
- 10.8. Nel caso la società venditrice non sia disposta a fornire il servizio ricambi o non sia nella possibilità di farlo oppure la riparazione, eseguita per la terza volta, non risulti efficace, allora l'acquirente ha il diritto di recedere dal rapporto contrattuale o di esigere una riduzione del prezzo d'acquisto concordato.
- 10.9. Dall'assicurazione e dalla garanzia sono esclusi gli elementi o parti degli elementi sottoposti a rapida usura o danneggiamento e i prodotti la cui manutenzione non sia stata eseguita secondo le istruzioni vigenti fornite dal produttore.

11. Responsabilità

- 11.1. La società venditrice non risponde di alcun danno verificatosi all'acquirente in conseguenza dei suoi ritardi nell'assolvimento degli obblighi contrattuali, in particolar modo a causa di dati, specificazioni, progetti o qualsiasi altre informazioni inesatte e imprecise fornite dall'acquirente. In questo caso la società venditrice ha il diritto di richiedere il rimborso per tutte le spese sostenute, le perdite o i danni.
- 11.2. La società venditrice non risponde per i danni avvenuti direttamente sulla merce, specie per la perdita di profitto e/o altri danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte contrattuale. La limitazione di responsabilità viene esclusa nel caso il danno venga causato deliberatamente o per grossa negligenza. Se la responsabilità viene esclusa o limitata, ciò si riferisce anche ai collaboratori, agli appaltatori, ai rappresentanti e agli impiegati esecutivi della società venditrice.

12. Forza maggiore

- 12.1. Tra le impossibilità di adempimento, per le quali la società venditrice non risponde, vengono annoverate circostanze quali la forza maggiore, le misure adottate da organi statali ed altri avvenimenti impossibili da prevenire, eliminare o evitare, quindi le circostanze su cui il cliente non può agire. La mancanza di materiale sul mercato mondiale di lamiera e di lana minerale è considerata causa di forza maggiore.
- 12.2. Nel caso l'adempimento degli obblighi contrattuali divenga difficoltoso o impossibile a causa di tali circostanze, l'obbligo viene interrotto per il periodo di durata di tale difficoltà o dell'impossibilità, qualora la parte contrattuale non abbia avuto la possibilità di prevenire, annullare o evitare tali circostanze. Queste liberano, nel periodo citato, la parte contrattuale dall'adempimento degli obblighi e dalla responsabilità di risarcimento a causa dell'inadempimento degli obblighi contrattuali.
- 12.3. La parte contrattuale che dichiara l'impossibilità di adempimento deve provare l'esistenza delle circostanze che escludono la sua responsabilità, nonché informare l'altra parte contrattuale, non appena viene a conoscenza della comparsa di tali circostanze. La parte contrattuale deve comunicare, allo stesso modo, la cessazione delle circostanze che hanno causato l'impossibilità di adempimento. Se l'altra parte contrattuale non viene informata adeguatamente e tempestivamente, la parte contrattuale che contesta l'impossibilità di adempimento diviene responsabile per il danno creatosi.
- 12.4. L'impossibilità di adempimento secondo tale disposizione viene valutata in conformità con le leggi vigenti e la prassi legale.
- 12.5. Se tali circostanze persistono per un periodo di oltre 6 mesi, la società venditrice e l'acquirente si accorderanno sulla modifica o sull'annullamento del contratto, ovvero dell'ordinazione.
- 12.6. La società venditrice non è responsabile per ritardi d'adempimento o per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, nel caso in cui il ritardo o il mancato adempimento siano conseguenti a cause che egli non può controllare, oppure avvengano senza colpa né negligenza, senza limitazioni, per l'impossibilità di fornitori, produttori, vettori o della società venditrice nell'adempiere agli obblighi contrattuali, ciò a condizione che la società venditrice fornisca all'acquirente un immediato avviso per iscritto, con tutti i dettagli e le motivazioni. I termini di adempimento degli obblighi vengono prorogati per il periodo perso a causa dell'insorgere di tali circostanze, se le parti contrattuali ne abbiano ancora interesse.

13. Circostanze modificate

- 13.1. Se, successivamente alla stipula del contratto, vengono a crearsi delle circostanze tali da rendere difficile l'adempimento degli obblighi ad una parte contrattuale oppure a causa delle quali diventi impossibile il raggiungimento dello scopo, in entrambi i casi tanto da far diventare il

contratto evidentemente inadatto alle esigenze delle parti contrattuali, facendo ritenere tale contratto ingiusto a parere generale, allora la parte contrattuale con difficoltà d'adempimento, ossia la parte contrattuale che, a causa delle circostanze modificate, non riesce più ad adempiere agli obblighi del contratto, può esigere la rescissione del rapporto contrattuale.

- 13.2. La rescissione del rapporto contrattuale non può essere richiesta se la parte richiedente che si appella alle circostanze mutate aveva l'obbligo di considerare tali circostanze, oppure avrebbe potuto evitarle o rimediare alle loro conseguenze. In tal caso la parte contrattuale che invoca la clausola delle circostanze modificate è materialmente responsabile intermini di indennizzo.
- 13.3. La parte contrattuale che esige la rescissione del contratto non può appellarsi alle circostanze modificate createsi dopo la scadenza del termine stabilito per l'adempimento del proprio obbligo.
- 13.4. Il contratto non viene rescisso nel caso l'altra parte contrattuale offra o autorizzi la giusta modifica delle relative condizioni contrattuali.
- 13.5. Qualora il contratto venisse rescisso, le parti contrattuali devono restituire o saldare reciprocamente tutti i servizi ricevuti. In questo caso vengono tenute in considerazione eventuali diminuzioni del valore.

14. Recesso dal contratto

- 14.1. La società venditrice ha il diritto di recedere dal contratto:
- se, a causa di forza maggiore, sciopero o circostanze del cui insorgere non è responsabile, è impossibilitata all'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - se l'acquirente tarda nel pagamento di oltre 14 giorni rispetto al termine concordato per iscritto e non si accorda per un ulteriore termine;
 - se la parte contrattuale, con un atto di grossa negligenza, fornisce dati non veritieri riguardanti i propri obblighi che mettono a repentaglio la sua capacità d'adempimento;
- 14.2. L'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto:
- se la società venditrice causa, di proposito o con un atto di grossa negligenza, l'impossibilità della consegna;
 - se la società venditrice non si attiene nemmeno al termine prorogato. L'acquirente concede, su accordo, alla società venditrice una proroga del termine.
- 14.3. Nel caso le parti contrattuali recedano dal rapporto contrattuale, devono restituire o saldare reciprocamente tutti i servizi ricevuti. Viene in tal caso presa in considerazione un'eventuale riduzione del valore.

15. Rispetto del segreto professionale

- 15.1. Le parti contrattuali si impegnano a conservare tutti i dati derivanti dalla documentazione del presente contratto, come anche gli altri dati derivanti dal rapporto contrattuale, quale segreto professionale durante tutto l'arco del rapporto contrattuale.
- 15.2. Se esiste la possibilità che ad una delle parti venga recato un danno significativo a causa del mancato rispetto del segreto professionale anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, i dati vanno conservati come segreto professionale per almeno 5 (cinque) anni dopo la risoluzione del contratto.
- 15.3. Quale segreto professionale vengono intesi: bozze, schemi, calcoli, formule, istruzioni, elenchi, lettere, verbali, documenti contrattuali ed altri dati in forma materiale e non materiale.
- 15.4. La parte contrattuale, secondo il presente contratto, risponde del mancato rispetto del segreto professionale ed è responsabile per l'indennizzo dei danni materiali e non materiali causati.
- 15.5. Le parti contrattuali possono determinare le eccezioni del presente contratto solo mediante un accordo steso per iscritto.

16. Cessione dei crediti e comunicazioni

- 16.1. L'acquirente si impegna a non cedere a terzi nessun credito verso la società venditrice, senza previo consenso scritto da parte di quest'ultima.
- 16.2. Le parti contrattuali sono concordi nel considerare comunicazione per iscritto anche i messaggi trasmessi con i mezzi di telecomunicazione elettronici (fax, posta elettronica...)

17. Controversie

- 17.1. Nel caso si stipuli con l'acquirente un contratto le cui disposizioni non siano conformi alle presenti condizioni, per la regolazione del singolo rapporto vengono applicate le disposizioni del contratto. Le presenti condizioni vengono usate per la regolazione dei rapporti non regolamentati dal contratto. Nel caso tali condizioni determinino espressamente l'impossibilità di un accordo contrario, viene applicato il contenuto delle presenti condizioni.
- 17.2. Tutte le eventuali controversie che possono nascere in relazione alla stipula, alla violazione, alla cessazione e alle relazioni giuridiche derivanti dal presente rapporto contrattuale, verranno risolte di comune accordo. Per le controversie che non potranno essere risolte in questo modo, sarà competente il tribunale di Novo Mesto. Se le parti contrattuali non decideranno altrimenti, verrà applicata la legge slovena.